



COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COPIA

**ANNO 2024
N. 39
del REGISTRO DELIBERE**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE). REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA AL 31.12.2023

L'anno 2024, il giorno 30 del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente /Assente
LEON Michele	Sindaco	Presente
LEON Luca	Consigliere	Presente
D'ANDREA Francesco	Consigliere	Presente
FORNASIER Susanna	Consigliere	Presente
TUBELLO Manuele	Consigliere	Presente
CORDA Chiara	Consigliere	Presente
PANCINO MONICA	Consigliere	Presente
CESARINI MARCO	Consigliere	Presente
CRIGAN Oxana	Consigliere	Presente
FIOR MATTEO	Consigliere	Presente
COLLAVITI ALICE	Consigliere	Presente
DE BEDIN GIOVANNI	Consigliere	Assente
CURCI DIANA	Consigliere	Presente
GUERRA FABIO	Consigliere	Assente
ORLANDO SERENA	Consigliere	Presente
BISARO FABIO	Consigliere	Presente
FORNASIER VASCO	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario PALADINI dott. Nicola.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LEON Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE). REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA AL 31.12.2023

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno.

Senza interventi da parte dei Consiglieri comunali:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 20 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (TUSP) prevede che *“fermo quanto previsto dall'art. 24 comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi sull'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione [...]”*
- l'art. 24 comma 1 aveva disposto la *“revisione straordinaria delle partecipazioni”*, da effettuarsi entro il 30.9.2017, prevedendo che le amministrazioni pubbliche alienassero o adottassero misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, non riconducibili a determinate categorie o non soddisfacenti determinati requisiti ovvero, infine, rientranti nell'ipotesi di cui all'art 20 comma 2 TUSP;
- l'art. 20 comma 2 TUSP prevede che *“i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;*
- l'analisi sull'assetto complessivo e l'eventuale piano di razionalizzazione:
 - devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - devono essere trasmessi alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) ed alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia;

Rilevato che sono state pubblicate le Linee guida del Mef-Corte dei Conti sulla redazione del Piano di razionalizzazione ordinario, ex art. 20 del TUSP, e che con tale nota si è precisato che le disposizioni sulla razionalizzazione si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 25 del 26.7.2017
- n. 32 del 30.9.2017
- n. 53 del 19.12.2018
- n. 49 del 19.12.2019
- n. 33 del 16.12.2020
- n. 44 del 29.11.2021
- n. 38 del 14.12.2022
- n. 69 del 29.12.2023

con le quali il Comune ha operato l'analisi annuale delle proprie partecipazioni societarie, verificando e riscontrando, con riguardo a tutte le società, il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per la partecipazione confermando per tutte le società il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, con la precisazione che la programmata dismissione, graduale e parziale, delle quote di partecipazione in ATAP s.p.a., deliberata in via straordinaria nella deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 26.07.2017, era stata revocata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 14.12.2022;

Visto il documento denominato "Piano di revisione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di San Giorgio della Richinvelda al 31.12.2023" allegato al presente atto, contenente i prospetti sintetici e i dati e le informazioni per ciascuna società;

Vista l'allegata relazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 175/2016 avente ad oggetto "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni";

Dato atto che non emerge alcuna delle condizioni individuate dal TUSP per disporre interventi di razionalizzazione ex art. 20 e va pertanto confermato il mantenimento delle partecipazioni senza interventi di razionalizzazione relativamente a:

- **LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA**, in quanto la società è strettamente necessaria alla produzione di servizio di interesse generale ed in particolare di un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica ex L. 148/2011 (servizio idrico integrato) che parametra i costi di produzione ai limiti approvati dalle Autorità di regolazione e garantisce gli standard di qualità del servizio previsti dalle stesse. Essendo LTA S.p.A una società in House e quindi soggetta a controllo analogo tramite l'assemblea di coordinamento intercomunale, la linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione, con riferimento alle partecipazioni indirette, da adottare e da rendere nota agli organi societari, potrà essere assunta solo in tale sede;
- **AMBIENTE SERVIZI SPA**, in quanto la Società svolge un servizio indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali, essendo alla stessa affidati il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed il servizio di gestione e riscossione della tariffa di igiene ambientale. L'affidamento del servizio alla società in house e la configurazione dell'assetto proprietario e di controllo sono compatibili con le previsioni normative in materia di "controllo analogo" della Corte di Giustizia europea e delle normative nazionali. In particolare il controllo analogo congiunto è operato dagli enti locali partecipanti attraverso l'"Assemblea di coordinamento intercomunale", alla quale partecipano i Sindaci dei Comuni soci o loro delegati e il rapporto che intercorre con la società consente un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo.
Gli standard qualitativi e di efficienza sono pienamente in linea con quelli del settore di riferimento;

- **ATAP SPA**, in quanto società che produce servizi economici di interesse generale a rete di rilevanza economica, il cui ambito è quello regionale ed il cui affidamento è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica (appalto Servizio T.P.L. da parte della Regione FVG a seguito di gara europea) come prescritto dall'articolo 4 comma 9-bis TUSP. La società era stata oggetto di dichiarazione di cessione a titolo oneroso nella Revisione straordinaria dell'anno 2017, con applicazione dell'art. 24 comma 5-ter per i successivi rinvii. Infine, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 14.12.2022 per le motivazioni ivi espresse, il Comune ha revocato la volontà di dismettere la partecipazione, confermandone con la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29.12.2023 il mantenimento senza interventi di razionalizzazione. La società ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori; non svolge attività analoghe o simili a quelle di altre società partecipate o da enti strumentali; ha prodotto un fatturato medio nel triennio superiore al milione di euro e non ha prodotto risultati negativi nel quinquennio; non necessita di contenimento dei costi di funzionamento; non necessita di aggregazione con altre società della strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale. La partecipazione rientra nella strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale, volta all'aggregazione delle società provinciali di trasporto;

Preso atto del parere del Revisore del Conto del 18.12.2024, accolto al protocollo comunale in data 18.12.2024 n. 10421;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante la necessità di procedere con tempestività all'adozione dei provvedimenti necessari al fine di rispettare il dettato normativo;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i:

- parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;
- parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti espressi ed accertati nei modi di legge: presenti n.14, votanti n.14, favorevoli n.14 (unanimità), contrari nessuno, astenuti nessuno:

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la Relazione tecnica per la ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 – TUSP, allegato A) alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, che contiene:
 - la rappresentazione grafica delle partecipazioni del Comune di San Giorgio della Richinvelda al 31.12.2023;
 - la tabella di ricognizione delle partecipazioni al 31.12.2023 con indicazione dell'esito;
 - le schede di analisi di dettaglio di ciascuna delle 3 società partecipate;
3. di approvare le schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche art. 17 c. 3 e 4 DL. 90/2014 al 31.12.2023, allegato B;
4. di confermare il mantenimento senza interventi di razionalizzazione della partecipazione nella società **LTA S.p.a. – Società benefit – (quota diretta 0,023%)** in quanto società sana dal punto di vista economico e finanziario, affidataria di un servizio pubblico locale secondo il modello in house, pienamente coerente con le finalità istituzionali dell'Ente secondo standard qualitativi e di efficienza pienamente in linea con gli obiettivi e con i livelli del settore di riferimento; la stessa rispetta tutti i parametri previsti dall'art. 20 comma 2 e pertanto non necessita di alcuna azione di razionalizzazione, così come la partecipazione indiretta **VIVERE ACQUA S.C.A.R.L.**;

5. di confermare il mantenimento senza interventi di razionalizzazione della partecipazione nella società **AMBIENTE SERVIZI – S.p.a.-(quota diretta 0,331%)** in quanto società sana dal punto di vista economico e finanziario, affidataria di un servizio pubblico locale secondo il modello in house, pienamente coerente con le finalità istituzionali dell'Ente secondo standard qualitativi e di efficienza pienamente in linea con gli obiettivi e con i livelli del settore di riferimento; la stessa rispetta tutti i parametri previsti dall'art. 20 comma 2 e pertanto non necessita di alcuna azione di razionalizzazione, così come le partecipazioni indirette ECO SINERGIE S.C.R.L, MTF S.R.L, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE S.C. E BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG per analoghi motivi;
6. di confermare il mantenimento senza interventi di razionalizzazione della partecipazione in **ATAP S.p.A. (quota diretta 0,969%)**, così come le partecipazioni indirette in STI, TPL FVG, APT SPA, STU MAKO' (in liquidazione), ARRIVA UDINE SPA, ATVO SPA (in dismissione), SAVO, SIAV, in quanto società che produce servizi economici di interesse generale a rete di rilevanza economica, il cui ambito è quello regionale, il cui affidamento è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica (appalto Servizio T.P.L. da parte della Regione FVG a seguito di gara europea) come prescritto dall'articolo 4 comma 9-bis TUSP. La società era stata oggetto di dichiarazione di cessione a titolo oneroso nella Revisione straordinaria dell'anno 2017, con applicazione dell'art. 24 comma 5-ter per i successivi rinvii; con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 14.12.2022 per le motivazioni ivi espresse, il Comune ha revocato la volontà di dismettere la partecipazione, confermandone con la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29.12.2023 il mantenimento senza interventi di razionalizzazione. La società ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori; non svolge attività analoghe o simili a quelle di altre società partecipate o da enti strumentali; ha prodotto un fatturato medio nel triennio superiore al milione di euro e non ha prodotto risultati negativi nel quinquennio; non necessita di contenimento dei costi di funzionamento; non necessita di aggregazione con altre società della strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale. La partecipazione rientra nella strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale, volta all'aggregazione delle società provinciali di trasporto. La società è sana dal punto di vista economico e finanziario e rispetta tutti i parametri previsti dall'art. 20 comma 2 del TUSP;
7. di dare atto, in ogni caso, che, essendo Ambiente Servizi Spa e LTA Spa delle società in House e quindi soggette a controllo analogo tramite l'assemblea di coordinamento intercomunale, la linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione, con riferimento alle partecipazioni indirette, da adottare e da rendere nota agli organi societari, potrà essere assunta solo in tale sede;
8. di prendere atto del parere espresso dal Revisore del Conto del 18.12.2024, accolto al protocollo comunale in data 18.12.2024 n. 10421;
9. di trasmettere la presente deliberazione e i relativi allegati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP (istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 del TUSP) tramite il portale Partecipazioni;
10. di trasmettere la presente deliberazione e i relativi allegati alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del TUSP;
11. di trasmettere copia della presente deliberazione, completa della Relazione tecnica (allegato A) alle Società partecipate dal Comune di San Giorgio della Richinvelda oggetto della ricognizione;
12. di dare mandato agli uffici per il compimento degli atti necessari susseguenti alla presente deliberazione.

Con successiva votazione espressa ed accertata nei modi di legge: presenti n.14, votanti n.14, favorevoli n.14 (unanimità), contrari nessuno, astenuti nessuno:

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to LEON Michele

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

Il Segretario

F.to PALADINI dott. Nicola

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal **04/01/2025** al **18/01/2025**.

Addì, **04/01/2025**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Dott. Umberto Lodi

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)

Addì, **04/01/2025**

Il Segretario

F.to PALADINI dott. Nicola

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

La presente è Copia conforme all'Originale, sottoscritto digitalmente e conservato secondo la normativa vigente

Li 04/01/2025

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Umberto Lodi

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*